



Allegato "A" al
N. 38 800/10057
di repertorio.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FILOSOFICA LIGURE

Art. 1. E' costituita un'associazione di docenti e cultori di discipline filosofiche con il nome "Associazione Filosofica Ligure" (A.F.L.). La sede dell'Associazione è presso il Dipartimento di Filosofia - Facoltà di Lettere e Filosofia - dell'Università degli Studi di Genova. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopo dell'Associazione è promuovere: (a) la ricerca filosofica sul piano scientifico; (b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali e didattiche della ricerca filosofica; (c) l'incontro e la collaborazione fra cultori delle discipline filosofiche, sia italiani che stranieri; (d) l'aggiornamento dei docenti della scuola secondaria.

Art. 3. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione prevede e promuove: (a) riunioni periodiche locali; (b) convegni e congressi; (c) organizzazione di corsi; (d) pubblicazioni a stampa; (e) assegnazione di premi e borse di studio; (f) partecipazione a congressi e convegni, sia italiani che internazionali; (g) in genere, ogni altro mezzo atto a conseguire i propri scopi.

Art. 4. Possono essere membri dell'Associazione: (a) i docenti di discipline filosofiche delle Università (ordinari, associati, ricercatori, fuori ruolo, in quiescenza, liberi docenti); (b) i docenti di discipline filosofiche delle scuole secondarie; (c) i laureati in discipline filosofiche; (d) i cultori di discipline filosofiche, i quali abbiano documentato la loro attività ed il loro interessamento per gli studi filosofici, in seguito a motivata presentazione di due soci dell'Associazione e successiva delibera a maggioranza del Consiglio direttivo.

Art. 5. L'Associazione Filosofica Ligure (A.F.L.) si riconosce - di fatto - anche come Sezione Ligure della Società Filosofica Italiana (S.F.I.). Tuttavia, essa mantiene formalmente e finanziariamente un'autonoma esistenza, non essendo pertanto vincolata né al sussistere della Società Filosofica Italiana (S.F.I.), né all'esistenza di Sezioni della stessa.



Art. 6. I soci hanno diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dall'Associazione. Essi possono inoltre proporre, a loro volta, sia in sede di Assemblea, sia con richiesta al Consiglio direttivo, l'attuazione di iniziative particolari.

Art. 7. Le dimissioni di un socio devono essere comunicate - per lettera - entro il mese di ottobre, trascorso il quale il socio si intende vincolato per l'anno successivo.

Art. 8. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: (a) dai contributi dei soci; (b) dai proventi di pubblicazioni e di iniziative varie dell'Associazione; (c) da donazioni e contributi privati; (d) da donazioni e contributi dello Stato e di Enti pubblici.

Art. 9. Sono organi dell'Associazione: (a) l'Assemblea dei soci; (b) il Consiglio direttivo; (c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con gli obblighi sociali.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. Ad essa compete: (a) l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio direttivo; (b) la determinazione del programma di attività dell'Associazione per l'anno successivo; (c) l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti (ogni tre anni).

Art. 12. L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio direttivo in carica. Le proposte che i soci intendono far porre all'ordine del giorno devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data della convocazione. La convocazione, a sua volta, deve essere comunicata dal Consiglio direttivo ai soci in regola con la quota sociale, con un anticipo di almeno un mese. Le proposte avanzate da almeno dieci soci devono essere inserite nell'ordine del giorno.

Art. 13. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono a prese a maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega firmata individualmente. Il socio non può comunque rappresentare per delega più di altri tre soci.

Art. 14. L'assemblea dei soci può essere convocata in sessione straordinaria, per decisione del Consiglio direttivo - o dietro richiesta motivata al medesimo - da almeno venti soci. La convocazione di un'Assemblea straordinaria deve avvenire con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 15. L'Assemblea procede ad eleggere per votazione segreta, e ogni tre anni, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Per quanto riguarda il Consiglio direttivo, ogni socio può votare un massimo di quattro nomi, e per il Collegio dei revisori dei conti un massimo di due nomi.

Art. 16. Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dai sette membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'apposita elezione tenuta dall'Assemblea ordinaria. Al suo interno, il Consiglio direttivo nomina un Presidente, due Vice-Presidenti, e un Segretario tesoriere, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17. Il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare - con la maggioranza assoluta dei componenti - un numero massimo di altri quattro membri, la cui presenza sia ritenuta utile alla promozione degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo spetta: (a) promuovere l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea; (b) raccogliere e amministrare i fondi dell'Associazione; (c) mantenere i rapporti con altre Associazioni filosofiche, sia italiane che straniere, oltre che con la Società Filosofica Italiana (S.F.I.).

Il Consiglio direttivo si riunisce - su convocazione del Presidente - almeno due volte l'anno. La convocazione straordinaria deve essere richiesta da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Per la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri, mentre non è ammesso il voto per delega.

Art. 18. Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente l'Associazione, e coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente, e cura gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione.

Art. 19. I revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'Assemblea, hanno i seguenti compiti: (a) vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica dell'Associazione; (b) riferire all'Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione. I revisori dei conti durano in carica tre anni.

Art. 20. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo delibera la destinazione dei beni della stessa, tenendo conto delle sue finalità. Lo scioglimento dell'Associazione dev'essere deliberato da apposita assemblea, con la maggioranza assoluta dei soci.

Art. 21. Il presente Statuto non può essere modificato se non dall'Assemblea, con il voto della maggioranza assoluta dei soci.

Il presidente Letter Ottaviano *Luciano*
Oscar Mer *Gabriele* *Pace*
Giuseppe Boccalà *Giuseppe*



27-12-IPPS
15635
L
150.000

fr

Copia in Dieci fasciate conforme all'originale,

• suo allegato nei miei registri.

Genova, 27 Dic. 1999

Giuseppe Bruni l.

